

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2317

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALDINI, LOLLOBRIGIDA, RAMPELLI, CARETTA, FERRO, MASCHIO,  
TRANCASSINI, ZUCCONI, BOND, DALL'OSSO, FITZGERALD NISSOLI**

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e altre disposizioni  
per la promozione e la valorizzazione del settore termale

*Presentata il 22 dicembre 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La rilevanza medica, culturale e turistico-ricreativa del settore termale italiano e le sue potenzialità in termini di valore aggiunto per la salute della popolazione, di valorizzazione del territorio e di crescita economica richiedono con urgenza un riordino della materia a livello legislativo che tenga conto dei cambiamenti culturali, socio-sanitari e turistici in atto nel nostro Paese. Il settore termale è stato regolamentato per la prima volta, in pieno periodo bellico, con la legge 16 luglio 1916, n. 947, recante « Disposizioni varie sulla sanità pubblica » (ora abrogata), che l'ha individuato come un settore necessario ai fini terapeutici, riconoscendo i numerosi benefici apportati dalle acque termali alla salute pubblica e attribuendo alle stesse una serie di proprietà igienico-terapeutiche speciali sia quando utilizzate come be-

vande sia quando utilizzate per le cure termali.

Il bisogno di intervenire sulla disciplina originaria, di carattere troppo generale, ha condotto, in seguito, all'approvazione della legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante « Riordino del settore termale », che attualmente rappresenta il principale riferimento normativo per i diversi aspetti della materia e che si ritiene indispensabile modificare a causa del suo contenuto per certi versi desueto, introducendo disposizioni volte a regolamentare le nuove esigenze emergenti dal settore stesso, legate sia al versante medico-salutistico e alla promozione del benessere psico-fisico dell'utenza sia al versante turistico-ricreativo nazionale e internazionale, capace di attrarre un segmento di utenza specifico.

Attualmente il settore termale italiano è composto da 378 stabilimenti distribuiti tra venti regioni e occupa oltre 60.000 addetti, collocando il nostro Paese tra i primi dieci nel mondo per quanto riguarda il fatturato complessivo, pari a circa 800 milioni di euro annui, relativo alle sole prestazioni sanitarie che, con l'indotto e con le attività correlate, arriva a una cifra di circa 3 miliardi di euro annui.

Il termalismo, pertanto, si configura, come una voce interessante nel più vasto bilancio del turismo italiano: sebbene nel corso degli anni gli impianti termali e le località nelle quali sono situati abbiano diffuso un'immagine di bellezza e di benessere del nostro Paese, configurandosi come un riferimento indiscusso anche a livello internazionale per il turismo di *élite*, l'attuale evoluzione del mercato e la costante medicalizzazione delle patologie meno aggressive e croniche hanno portato a una riduzione progressiva del numero degli utenti che potenzialmente potrebbero fruire delle cure termali a scopo terapeutico, anche a causa della scarsa propensione del medico curante a fare ricorso al valore terapeutico dei servizi termali. A tale situazione si associa anche la tendenza del nuovo turismo attratto da formule di benessere innovative, più direttamente fruibili nel territorio nazionale poiché non collegate a fonti termali naturali, come le cosiddette « SPA » (*salus per aquam* cioè salute per mezzo dell'acqua) e i centri benessere. Quest'ultimo *trend* sembra creare una sorta di confusione nell'utenza a causa della sovrapposizione del concetto di benessere termale con quello più « strutturale » fornito dai centri benessere, innescando un meccanismo di scollamento tra l'utenza e il territorio, con un conseguente depauperamento in termini di cultura termale in tutte le sue possibili espressioni.

Le caratteristiche della fonte termale, la sua struttura geologica, la sua storia e le vicende culturali che l'hanno condizionata negli anni rivelano l'identità di un territorio rappresentando un patrimonio da valorizzare e da promuovere in sede nazionale e internazionale attraverso progetti informativi, di sensibilizzazione e di cono-

scenza, rispetto ai quali le istituzioni possono avere un ruolo di garante.

In questa prospettiva, si evidenzia come la stessa specificità organolettica e scientifica del tipo di acqua rappresenti un aspetto che rende la fonte e il territorio unici sotto il profilo culturale, ambientale e turistico, configurando le terme come un elemento di eccellenza di valore trasversale (medico, terapeutico e turistico) in grado di avviare e di consolidare la vocazione turistica di un territorio.

Uno studio del 2014, il progetto *Hydro-globe*, condotto dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale e dalla Federazione mondiale di idroterapia e climatoterapia in collaborazione con la Società internazionale di idrologia medica e con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), compiuto su circa 2.700 strutture termali, che ha visto la partecipazione di esperti e di strutture di dieci nazioni caratterizzate da una grande tradizione o da un importante sviluppo nel settore termale, focalizzato sull'analisi complessiva dell'idroterapia della medicina termale e, in particolare, sull'utilizzo delle acque e sulle tecniche di utilizzo correlate, nonché sulle patologie trattate e sulla formazione degli addetti ai lavori, ha messo in luce la validità della medicina termale come strumento di risposta a bisogni di salute rinnovati e molteplici, sottolineando come il termalismo terapeutico e riabilitativo possa rappresentare un percorso alternativo rispetto alla medicalizzazione e contribuire a una riduzione dell'onere della spesa sanitaria nazionale in Paesi come l'Italia.

Nel contributo tecnico fornito dall'OMS nell'elaborazione dello studio *Hydroglobe* è stato riconosciuto il valore dell'idroterapia e delle cure termali nell'ambito delle medicine tradizionali e complementari. In questa prospettiva i principali obiettivi dell'OMS si orientano verso la valorizzazione dell'efficacia, della qualità e della sicurezza delle terapie connesse, unitamente alla promozione del miglior utilizzo da parte dell'utenza e degli addetti ai lavori.

Per quanto riguarda il valore terapeutico dell'idroterapia, nel 2017 il Rapporto mondiale sull'idroterapia, redatto con il

supporto tecnico dell'OMS, ha evidenziato, tra le altre cose, che: «L'idroterapia, attivando e regolarizzando la produzione del calore vitale, esercita una grande influenza su tutte le funzioni dell'organismo».

Queste nuove prospettive di valorizzazione delle potenzialità delle terapie idroterapiche possono contribuire a rinnovare l'importanza strategica del termalismo e del benessere termale, attirando anche consumatori più giovani e interessati a una concezione olistica del trattamento e del benessere.

Pertanto la priorità è introdurre un sistema di tutela del benessere fisico e psichico che superi il sistema ordinario in base al quale lo Stato fornisce assistenza e cura la malattia e il cittadino utente ha solo un ruolo passivo: l'obiettivo è creare una *welfare community* (comunità solidale) dove il cittadino in condizioni di buona salute, attraverso le *best practice* (buone pratiche) di un *welfare* termale, può attuare una prevenzione individuale che diventa un beneficio anche per l'intera comunità, oltre che un fattore di contenimento dei costi sanitari sul medio e lungo periodo.

Quindi il settore termale, con le sue pratiche e con il suo approccio, deve essere considerato non solo dal punto di vista della terapia, ma anche da quello della prevenzione e come deterrente rispetto alla medicalizzazione degli stili di vita: esso costituisce il punto di approdo di risorse naturali, di servizi e di strutture nel quale confluiscono diverse forme di cultura medica e si supera la riduttiva logica terapeutica e riabilitativa puntando all'obiettivo più complesso della conservazione della salute.

Esistono le premesse per consolidare un *welfare* termale nazionale basato sulla riscoperta medica delle potenzialità idriche termali, sulla promozione della conoscenza medica dell'acqua e delle correlate terapie, sulla specializzazione dei professionisti e su un percorso di informazione che coinvolga i cittadini partendo dalle scuole.

Pertanto, l'obiettivo prioritario della presente proposta di legge è riformare la disciplina vigente in materia, stabilita dalla citata legge n. 323 del 2000, adeguando le sue disposizioni alla mutata realtà e alle nuove esigenze e predisponendo una cornice valida entro la quale consentire una piena valorizzazione del sistema termale nei suoi diversi aspetti.

Si tratta di un settore che attualmente, sul piano sanitario, occupazionale e imprenditoriale, nonché su quello terapeutico-preventivo e riabilitativo di molte patologie soprattutto croniche, si configura come una realtà con grandi potenzialità: è quindi necessario un intervento legislativo finalizzato alla riscoperta del valore delle terme inquadrando in una vantaggiosa combinazione di sinergia terapeutico-ambientale volta alla rivalutazione anche in chiave didattico-formativa del benessere e della salute derivanti dalle acque termali presenti in un territorio tutelato e protetto.

Inoltre, il settore termale produce beni e servizi per la salute e per il benessere ed è in grado di sviluppare linee di prodotti e attività collegati alle cure tradizionali e potenzialmente capaci di sviluppare una cultura dell'accoglienza tipicamente italiana e identitaria che può offrire anche nuove opportunità lavorative ai giovani.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323)

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge promuove la valorizzazione delle prestazioni termali come mezzo curativo di riconosciuta efficacia terapeutica finalizzato alla salute e al mantenimento del benessere psico-fisico »;

2) al comma 2, dopo la parola: « turistico » sono inserite le seguenti: « economico e sociale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della rivalutazione della cultura dei medesimi territori »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La presente legge promuove, inoltre, la conoscenza del termalismo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, nonché la ricerca e l'approfondimento del termalismo da parte della comunità medico-scientifica »;

b) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

« Art. 6. — (Promozione della ricerca scientifica, della rilevazione statistico-epidemiologica e dell'educazione sanitaria) — 1. Il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni, anche con il coinvolgimento delle aziende termali, promuovono programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche a obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo, i Ministri ivi citati e le regioni si avvalgono delle università, degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e degli altri enti abilitati ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i quali curano anche la definizione dei modelli metodologici e la supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione dei programmi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è promossa l'istituzione di *master* universitari in idrologia e in medicina termale.

Art. 6-bis. — (*Promozione di una cultura dell'acqua nelle scuole*) — 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, iniziative e progetti al fine di diffondere presso gli alunni e gli studenti una cultura dell'acqua, basata sulla valorizzazione dell'acqua come risorsa naturale da tutelare e sulla conoscenza del settore termale e della correlazione tra acque termali, rispetto dell'ambiente e tutela della salute.

2. Il Ministro della salute promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, in accordo con le regioni e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, incontri formativi e di approfondimento con i pediatri di libera scelta, con gli operatori termali di cui all'articolo 9 e con i genitori degli alunni e degli studenti allo scopo di favorire la conoscenza del valore terapeutico delle acque termali »;

c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I medici dipendenti dalle aziende termali che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle scuole di specializzazione in idrologia medica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell'attuazione del presente

comma, le università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 40, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, ai sensi delle quali per la durata della formazione a tempo pieno al medico sono inibiti l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private »;

d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. – *(Istituzione e formazione della figura professionale dell'operatore termale)*  
– 1. È istituita la figura professionale dell'operatore termale, operatore sanitario abilitato a svolgere, singolarmente o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di assistenza e di riabilitazione nell'ambito delle cure termali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono gli elenchi degli operatori termali.

3. Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 2 gli operatori che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria con indirizzo di studio relativo al termalismo e alle prestazioni termali, ai sensi della disposizione di cui al comma 4, o che hanno svolto un percorso formativo di specializzazione, ai sensi del comma 5.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“*m-bis*) Termalismo e prestazioni termali”.

5. Al fine di garantire un'adeguata formazione specialistica ai soggetti non in possesso del diploma di scuola secondaria con indirizzo di studio relativo al termalismo e alle prestazioni termali, ai sensi della disposizione di cui al comma 4 del presente articolo, sono promosse apposite attività di formazione professionale ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

6. Il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni promuovono, altresì, la

realizzazione di percorsi formativi di specializzazione rivolti alle professioni sanitarie, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del termalismo terapeutico e delle strategie di prevenzione e di salvaguardia del benessere psico-fisico »;

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12. – (*Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali*) – 1. Al fine di promuovere il termalismo nazionale e di valorizzarne il patrimonio e la cultura all'estero, anche nell'ambito dell'attuazione della mobilità sanitaria nell'Unione europea, l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo prevede idonee iniziative quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando a tale fine anche l'apporto tecnico-organizzativo di aziende termali o di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione di istituzioni locali e nazionali, nonché di enti e associazioni pubblici e privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali. Sono altresì promossi progetti interregionali al fine di far conoscere il termalismo nazionale e la varietà delle sue offerte ».

## Art. 2.

*(Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale)*

1. Alle aziende termali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero.

2. Le aziende termali possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, le aziende termali possono optare per un contributo a fondo perduto per le spese relative ad attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero, fino a una quota massima del 30 per cento delle spese sostenute.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale », con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

### Art. 3.

#### *(Affidamento delle aziende termali a privati)*

1. Al fine di promuovere e di agevolare l'affidamento delle aziende termali a privati, i soggetti interessati possono richiedere un finanziamento di importo fino a 200.000 euro per la durata di trenta anni, a un tasso di interesse pari a zero. A tale fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo econo-

mico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è altresì istituita un'apposita sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare l'accesso al credito da parte di privati. La garanzia può coprire fino al 70 per cento del finanziamento concesso da una banca convenzionata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0088070\*